

**CITTA' DI RHO
PROVINCIA DI MILANO
(SCRITTURA PRIVATA)**

REP. N.

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI RHO,
L'ISTITUTO COMPRENSIVO "FABRIZIO DE ANDRE'", L'ISTITUTO
COMPRENSIVO "EZIO FRANCESCHINI", L'ISTITUTO COMPRENSIVO
"TOMMASO GROSSI", L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA FRANK", PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2022-2023 RELATIVAMENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E ALLE FUNZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE
SCOLASTICO.**

L'anno il giorno del mese di nei locali dell'Ufficio Comunale,

TRA

il Comune di Rho, indicato d'ora in avanti come "AC", (codice fiscale 00893240150), in persona del Dirigente Area 2 - Servizi alla Persona - Dr. Matteo Bottari (atto di nomina: Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 5 del 27/09/2021), nato a il, domiciliato per la carica a Rho (MI) in Piazza Visconti 23, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta;

E

1. L'Istituto Comprensivo "Fabrizio De André", con sede legale in Rho, Via G. Deledda, C.F. e P.IVA n. 93527170158, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Igor Alessandro Baldan, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Comprensivo che rappresenta;

2. L'Istituto Comprensivo "Ezio Franceschini", con sede legale in Rho, Via Tevere n. 13, C.F. e P.IVA n. 93546600151, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Sabrina Grande, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Comprensivo che rappresenta;
3. L'Istituto Comprensivo "Tommaso Grossi", con sede legale in Rho, Via Tommaso Grossi n. 35, C.F. e P.IVA n. 93546620159, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Moroni che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Comprensivo che rappresenta;
4. L'Istituto Comprensivo "Anna Frank", con sede legale in Rho, Via Chiminello n. 2 C.F. e P.IVA n. 93546630158, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Lidia Di Cuia che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Comprensivo che rappresenta;

(di seguito denominati: "IC")

PREMESSO

1. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. del è stato approvato il Piano Comunale per il Diritto allo Studio per il triennio 2023 - 2025 che, al punto 5.d, prevede l'erogazione di un contributo per garantire il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche e per le funzioni aggiuntive del personale scolastico;
2. che l'art. 8 della L. n. 124/99 ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedevano la fornitura di personale ATA da parte dei Comuni e delle Province, dovendo lo stesso essere trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

3. che la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 301 del 27/06/1996 ha chiarito:
 - che le mansioni spettanti al collaboratore scolastico statale, rilevabili dal relativo profilo professionale, consistono tra l'altro "in mansioni connesse con l'accompagnamento degli alunni, la sorveglianza, l'assistenza agli alunni portatori di handicap, nonché la pulizia dei locali scolastici adibiti a mensa quando questa sia ubicata nell'edificio scolastico";
 - che i compiti di apparecchiatura, distribuzione cibo, lavaggio stoviglie sono di pertinenza delle Amministrazioni Comunali;
4. che la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 297 del 10/12/1999, ha stabilito che - ai fini di una più funzionale armonizzazione delle competenze in capo alle funzioni miste - gli Enti Locali e le Scuole interessate possono, mediante accordi, convenire sulle modalità organizzative dei servizi ausiliari e di assistenza scolastica;
5. che l'art. 7 del DMPI n. 184/99 ha disposto che il personale passato dagli Enti Locali allo Stato per effetto dello stesso decreto: "sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale";
6. che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 definisce per il personale ATA - Area A le seguenti funzioni: esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E'

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47;

7. che si rende necessario garantire i seguenti servizi a supporto della refezione scolastica:
 - distribuzione merende;
 - rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini al servizio e relativa comunicazione alla ditta di ristorazione;
 - controllo della distribuzione delle diete;
8. che l'art. 85 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. n. 297/94, pone in carico al Comune l'onere per il mantenimento delle Istituzioni Scolastiche;
9. che l'accordo sottoscritto il 12/09/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, le rappresentanze delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, i sindacati scuole CGIL, CISL, UIL e SNALS per il personale ATA definisce i compiti di ciascuno soggetto in ordine alle cosiddette funzioni miste;

10. che si sono svolte diverse interlocuzioni con le dirigenze scolastiche per la definizione condivisa dei contenuti del presente accordo;
11. che l'art. 15.1 della Legge n. 241/1990 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
12. che è interesse:
 - per l'AC dare attuazione a quanto previsto dal vigente Piano Comunale per Il Diritto allo Studio;
 - per gli IC di collaborare con l'AC al fine di quanto previsto dal 5.d del vigente Piano Comunale per Il Diritto allo Studio;
13. che l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo rientra nei compiti istituzionali e/o statutari degli IC;
14. che il Comune erogherà un contributo a titolo di rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali, tra cui rientra anche l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo;
15. che, nell'ambito del rapporto convenzionale, il contributo da erogare non corrisponde ad un rapporto sinallagmatico condizionato alla prestazione di un servizio, ma è erogato con specifico riferimento al sostegno alle attività istituzionali e/o statutarie tra cui è ricompreso quanto previsto dal presente accordo;
16. che la natura del contributo economico definito è da considerarsi meramente come una forma di rimborso per le attività svolte e che la rendicontazione finanziaria deve essere prevista in maniera precisa e analitica rispetto alle attività da svolgere e alle voci da rimborsare e che, di

- conseguenza la definizione delle voci economiche si deve riferire solo alla copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività;
17. che le attività sono effettuate dagli IC tramite la propria organizzazione con risorse interne ed esterne;
18. che gli IC sono enti pubblici ai sensi dell'art.1.2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto dell'Accordo di Collaborazione

1. Gli IC si impegnano a perseguire le proprie attività istituzionali tra cui rientra l'attuazione di quanto previsto dal punto 5.d del Piano Comunale per il Diritto allo Studio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ;
2. Gli IC, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano che il contributo erogato dal Comune è finalizzato a sostenere le attività istituzionali degli IC stessi, tra cui rientra la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972. Qualunque variazione relativa ai contenuti delle precedenti dichiarazioni sarà comunicata dagli IC al Comune di Rho che assumerà le eventuali determinazioni conseguenti;
3. L'Accordo di Collaborazione disciplina in particolare:
 - a. Lo svolgimento delle funzioni miste di competenza dell'AC ma svolte dal personale degli IC;

- b. Il supporto dell'AC al funzionamento amministrativo e gestionale degli IC.

Art. 2 - Oneri a carico dell'AC

1. L'AC garantisce i seguenti servizi:
 - a. Refezione scolastica:
 - produzione dei pasti tramite affidamento a ditta specializzata;
 - pulizia dei locali adibiti a mensa (competenze in capo al personale ausiliario trasferito);
 - b. Pre e post-scuola per la scuola primaria secondo le modalità definite dal vigente regolamento comunale;
 - c. Pre e post-scuola per la scuola dell'infanzia secondo le modalità definite dal vigente regolamento comunale;
 - d. Servizi di assistenza scolastica a bambini portatori di handicap;
2. L'AC erogherà agli IC per garantire quanto previsto dalla presente convenzione, un contributo annuo forfetario di Euro 90.000,00 secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 4.

Art. 3 - Oneri a carico degli IC

1. Gli IC garantiranno l'erogazione dei seguenti servizi e/o prestazioni:
 - a. Preparazione e distribuzione quotidiana delle merende;
 - b. Rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini al servizio e relativa trasmissione alla ditta appaltatrice del servizio secondo le apposite modalità;

- c. Apertura e chiusura degli edifici scolastici in caso di attivazione dei servizi di pre-post scuola ed eventuali centri ricreativi estivi ed invernali;
 - d. Controllo della distribuzione delle diete assegnando ad ogni singolo utente lo specifico pasto predisposto dalla ditta di refezione scolastica;
 - e. Limitatamente alle scuole dell'infanzia e primarie, lavaggio delle tende (competenza precedentemente in capo all'AC);
2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, gli IC garantiranno:
- a. La disponibilità dell'uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico, fatte salve le attività programmate dagli IC anche in orario extra-scolastico;
 - b. La disponibilità estiva delle sedi di scuola per l'infanzia e degli arredi e attrezzature contenute per l'eventuale gestione del servizio dei centri ricreativi estivi ed invernali da parte dell'AC. L'eventuale attivazione sarà disciplinata da apposito protocollo operativo;

Art. 4 – Contributo annuale e modalità di erogazione

1. L'AC erogherà agli IC, nel corso dell'anno scolastico 2022-2023, un contributo forfetario stabilito in Euro 90.000,00 complessivi;
2. Tale contributo sarà ripartito proporzionalmente in base al numero degli utenti iscritti;
3. In caso di inadempienze da parte degli IC, l'AC, previa procedura di contestazione formale e analisi delle controdeduzioni esposte dagli

IC stessi, potrà ridurre il contributo erogato secondo le seguenti modalità:

- a. Nel caso di inadempienze relative all'art 3, commi 1.b e 2.c dell'importo corrispondente al costo che sosterebbe l'AC per l'erogazione del servizio. In tale circostanza l'AC, per coprire il costo si potrà rivalere anche su eventuali altri contributi erogati per il diritto allo studio;
- b. Nel caso di altre inadempienze applicando una riduzione da Euro 100,00 ad Euro 400,00 per ogni contestazione rilevata in relazione alla gravità della stessa.

Art. 5 - Validità dell'accordo di collaborazione

1. Il presente accordo scadrà il 31/08/2023.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation).

Art. 7 – Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 8 - Registrazione e spese

1. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese saranno a carico della parte che ne farà richiesta;

2. Le spese relative all'imposta di bollo saranno a carico delle parti in pari quota.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

Per il Comune di Rho

Il Dirigente dell'Area 2 - Dott. Matteo Bottari, firmato digitalmente

Per l'Istituto Comprensivo "Fabrizio De André"

Il Dirigente Scolastico – prof. Igor Alessandro Baldan, firmato digitalmente

Per l'Istituto Comprensivo "Ezio Franceschini"

Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Sabrina Grande, firmato digitalmente

Per l'Istituto Comprensivo "Tommaso Grossi"

Il Dirigente scolastico – prof.ssa Sandra Moroni, firmato digitalmente

Per l'Istituto Comprensivo "Anna Frank"

Il Dirigente scolastico – prof.ssa Lidia Di Cuià, firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.